

Art. 29
Organizzazione del Congresso

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.

Il Presidente del Congresso costituisce, la commissione di verifica dei poteri; la commissione elettorale, la commissione per le modifiche allo Statuto sociale, la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità di Consulenti e per agevolare il lavoro della Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Nazionale.